SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2001, n. **179.**

Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. **180.**

Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **181.**

Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 10

Ministero della sanità

DECRETO 29 marzo 2001, n. **182.**

Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica . . . . Pag. 12

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione . . . . Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Interventi urgenti nel comune di San Vito Lo Capo interessato da dissesti idrogeologici e altre disposizioni di protezione civile per la Sicilia. (Ordinanza n. 3133). . . . . Pag. 17

Ministero dell'interno

DECRETO 9 maggio 2001.

Statuto dell'Agenzia di protezione civile . . . . Pag. 19

Ministero della sanità

DECRETO 23 aprile 2001.

Norme per l'attuazione della direttiva 99/41/CE del 7 giugno 1999 che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Conferenza Unificata
(ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: «Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali». . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Venerabile confraternita della carità», in Velletri . . . . . . Pag. 27

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Mons. Giacomo Pinelli», in Napoli . . . . Pag. 27

Ministero della sanità:

Comunicato di rettifica relativo alla classificazione della specialità medicinale per uso umano «Preterax». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 142/2001). . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zopiclone Synthon» . . . . Pag. 27

Ministero per i beni e le attività culturali:

Approvazione dello statuto della Federazione italiana vela (FIV) . . . . Pag. 28

Approvazione dello statuto della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC). . . . . Pag. 28

Approvazione dello statuto della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPS-FIPSAS) Pag. 28

Regione Toscana: Concessione dell'autorizzazione sanitaria all'utilizzo delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» per la preparazione di bevande analcoliche . . . . . Pag. 28

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 21 dicembre 2000, n. 148/2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Costituzione di un tavolo interministeriale di consultazione e di coordinamento sui servizi di logistica e l'internazionalizzazione del sistema delle imprese.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2001) . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Modifica ed integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. (Deliberazione n. 194/01/CONS).

01A4973

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

01A5634

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2001, n. **179.**

Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con la legge 21 luglio 2000, n. 205, sono state introdotte misure di snellimento del processo amministrativo tese a rendere maggiormente efficiente il servizio di giustizia amministrativa e ad assicurare tempi più brevi nella definizione delle controversie;

Considerata, altresì, l'insufficienza numerica degli organici della magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché l'esigenza di smaltire quanto più celermente possibile l'arretrato accumulatosi, in particolare nella materia del pubblico impiego;

Considerate, infine, le misure assunte nei confronti dell'Italia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 135, adottata il 25 ottobre 2000, per violazione dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori specifiche disposizioni per assicurare la rapida definizione delle controversie pendenti e garantire lo snellimento del processo amministrativo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di ampliare l'organico della magistratura della Corte dei conti e delle dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato, al fine di migliorarne l'organizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni stralcio

1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa e di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni contenute nella legge 21 luglio 2000, n. 205, sono istituite, per la durata di cinque anni, sezioni stralcio, nella misura di due sezioni per il Consiglio di Stato, di una sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e di venticinque sezioni per i Tribunali amministrativi regionali, articolate in uno o più collegi giudicanti ai sensi del comma 6.

2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo del comma 17, dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati anteriormente alla data del 1° gennaio 1996.

3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purché di età non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina, tra le seguenti categorie:

a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;

b) professori universitari in materie giuridiche in servizio o a riposo che non esercitano la professione forense;

c) funzionari della carriera direttiva degli organi costituzionali, in servizio o a riposo, muniti di laurea in giurisprudenza.

4. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. I medesimi magistrati non possono fare parte delle sezioni ordinarie né sostituire i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, neppure per il compimento di singoli atti.

5. Fanno altresì parte delle sezioni stralcio in numero non superiore all'unità per ciascuna sezione, secondo criteri di rotazione predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, senza retribuzione o compensi aggiuntivi, magistrati in servizio, rispettivamente presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali.

6. Ogni sezione stralcio è presieduta da un magistrato amministrativo, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, adibito a tale funzione in via esclusiva e senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio giudicante delle sezioni stralcio è composto da tre membri in primo grado e da cinque membri in grado di appello.

7. Con regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:

a) i requisiti, che tengono conto, in particolare, dei titoli di servizio e professionali degli aspiranti, e le modalità per la nomina dei componenti onorari delle

sezioni stralcio, ai quali deve attenersi il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nel formulare la proposta di cui al comma 4;

b) i criteri per la fissazione dei compensi spettanti ai componenti onorari delle sezioni stralcio, escluso il Presidente e gli altri magistrati in servizio, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;

c) i criteri per la determinazione, in rapporto al numero dei ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio e dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali e quelli per la relativa attivazione;

d) l'attribuzione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa della definizione dei criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi in funzione dell'attivazione delle sezioni stralcio e dei criteri e delle modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali che fanno parte delle sezioni stralcio;

e) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dei giudizi anche mediante l'utilizzazione di modulistica semplificata per gli atti processuali e di procedure informatizzate;

f) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. I compensi previsti alla lettera *b)* del comma 7 sono cumulabili con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, è stabilito fino a un numero massimo di centoventi unità.

10. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole: «tre sezioni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque sezioni».

Art. 2.

Potenziamento degli organici di magistratura e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è autorizzato a bandire concorsi per la copertura dei posti di consigliere di Stato, di referendario dei Tribunali amministrativi regionali, e de personale amministrativo di cui al presente articolo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata dall'articolo 14 della citata legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di cinque unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali di cinquanta unità. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il numero dei consiglieri di Stato e quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali è ulteriormente aumentato, rispettivamente, di sette e di trenta unità.

3. La dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è aumentata a decorrere dal 1° gennaio 2002, di centoventi unità, da ascriversi all'area di inquadramento C, posizione funzionale C1, prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dei Ministeri per il quadriennio 1998-2001, e di ulteriori sessanta unità, da ascriversi all'area di inquadramento B, posizione funzionale B1.

4. Quaranta unità del contingente di cui al comma 3 sono adibite, con qualifica di assistente informatico, a mansioni e compiti inerenti all'informatizzazione dei processi e delle strutture giudiziarie e alla assistenza ai magistrati nella utilizzazione delle attrezzature informatiche.

5. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

6. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può disporre l'utilizzazione in via esclusiva fino a un massimo di tre magistrati amministrativi per le esigenze di sviluppo del sistema informatico della giustizia amministrativa.

Art. 3.

Potenziamento del personale di magistratura della Corte dei conti

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per le esigenze delle sezioni regionali, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti è aumentata di trenta unità nella qualifica iniziale.

3. All'articolo 12, primo comma, lettera *e)*, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «Amministrazioni dello Stato», sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

4. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici regionali della Corte dei conti, il Consiglio di presidenza della stessa Corte è autorizzato a provvedere alle esigenze del personale di magistratura, ove non risultino presentate domande in numero sufficiente in due successive procedure concorsuali ritualmente bandite, a mezzo di trasferimenti di ufficio, di durata non superiore a due anni, rinnovabile su disponibilità degli interessati.

Art. 4.

Dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata a bandire concorsi per la copertura dei posti di cui ai commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di quarantacinque e venti unità da reclutare nella misura di trenta avvocati e venti procuratori nell'anno 2002, e quindici avvocati nell'anno 2003. La tabella *A* di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, come sostituita dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, è conseguentemente sostituita dalla tabella di cui all'allegato al presente decreto.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è aumentata della misura complessiva di sessanta unità da reclutare nella misura di trenta unità nell'anno 2002 e trenta unità nell'anno 2003.

4. La copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche degli Avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato potrà avvenire fino al raggiungimento di complessive quattrocentoventi e quattrocentotrentacinque unità rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

5. Nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla legge di bilancio, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, secondo criteri di autonomia gestionale, ad assumere, con contratti a tempo determinato, le unità di personale amministrativo occorrenti al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale.

6. È autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni per l'anno 2002 per l'acquisto di strumenti informatici e di funzionamento occorrenti all'attività dell'Avvocatura dello Stato.

7. Nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato lire 12.133 milioni per l'anno 2002 e in lire 11.713 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, commi 1 e 2, valutati in lire 2.200 milioni per l'anno 2001, in lire 20.100 milioni per l'anno 2002, e in lire 36.800 miliori a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.200 milioni per l'anno 2001, lire 10.100 milioni per l'anno 2002, e lire 33.100 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2002, e lire 3.700 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO
(articolo 4, comma 2)

«TABELLA *A* - *Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato*

Qualifiche	Numero dei posti
Avvocato generale dello Stato	1
Avvocati dello Stato	344
Procuratori dello Stato	90
TOTALE . . .	435»

01G0243

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. **180.**

Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego

1. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di:

a) politiche attive del lavoro;

b) collocamento.

2. Sono altresì delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

Art. 2.

Competenze dello Stato

1. Costituiscono compiti e funzioni riservati allo Stato:

a) la vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

b) l'autorizzazione all'espletamento di attività lavorative all'estero;

c) la conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro e la risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) la progettazione ed il coordinamento del sistema informativo di lavoro;

e) la vigilanza in materia di cooperazione;

f) il raccordo con gli organismi internazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 3.

Attribuzione delle competenze

1. Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica;

h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potestà di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la regione con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare:

a) collocamento ordinario;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento obbligatorio;

d) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

f) collocamento dei lavoratori a domicilio;

g) collocamento dei lavoratori domestici;

h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

l) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

Art. 4.

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione.

2. In particolare presso la regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere.

Art. 5.

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza dei principi di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e ispirandosi alla partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro per quel che concerne la proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La regione adotta la sua normativa con l'osservanza del principio di rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative.

Art. 6.

Soppressione di organi collegiali

1. A decorre dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soppressi tutti gli organi collegiali e periferici del mercato del lavoro ed in particolare: la Commissione regionale per l'impiego, le Commissioni provinciali e circoscrizionali per l'impiego e per la mano d'opera agricola, le Commissioni provinciali per il lavoro domestico, le Commissioni regionali, provinciali e comunali per il lavoro a domicilio e le Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

Art. 7.

Personale

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione di contratti ancora in corso.

2. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla regione nella misura del settanta per cento ed inquadrato in un ruolo provvisorio in conformità alle previsioni di cui al successivo comma 5.

3. La percentuale di personale che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nella misura del trenta per cento con una possibile oscillazione fino ad un massimo del cinque per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso la regione e gli enti locali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 3 non corrispondano alla percentuale prevista, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 3, una graduatoria regionale rispettando i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Al personale trasferito e inquadrato nel ruolo provvisorio di cui al comma 2 si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza, fino all'emanazione della legge regionale di inquadramento. Il mantenimento della posizione retributiva già maturata è assicurata dalla regione sulla base del finanziamento statale di cui al successivo articolo 11.

6. Il personale di cui al comma 2 sarà definitivamente inquadrato nei ruoli delle amministrazioni competenti ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti, sulla base della legge regionale di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 3.

7. Il personale che esercita l'opzione nei limiti della percentuale di cui al comma 3, rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è di norma assegnato alle strutture dell'amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ispezione, delle funzioni riservate allo Stato, e per l'esercizio di nuovi compiti in materia di controversie di lavoro. Il personale eventualmente in eccedenza, nei limiti delle vacanze di organico, è prioritariamente trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio della regione.

Art. 8.

Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, sono soppressi le strutture e

gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonché nella titolarità dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data.

3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 9.

Sistema informativo

1. Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovrà essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato.

2. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.

3. La regione svolge l'attività di gestione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.

Art. 10.

Partecipazione della regione

1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La regione è sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione.

3. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.

Art. 11.

Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1.

2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti.

3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3° dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

— L'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:

«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della regione Sardegna:

«Art. 5. — Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;

b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;

c) antichità e belle arti;

d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.».

«Art. 6. — La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 25 *(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera *b)* del commna 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera *c)*, ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'art. 6, comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616):

«Art. 3. — La regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione trova applicazione l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

La regione può altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni, alle comunità montane, ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.».

Nota all'art. 10:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

Note all'art. 11:

— Il testo del comma 56 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«56. — Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonché di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.».

— Il testo del comma terzo dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la regione Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:

«Per lo svolgimento da parte della regione Sardegna delle funzioni amministrative ad essa delegate è attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.».

01G0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. **181.**

Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997; di rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerata l'urgenza di imprimere impulso alla politica e all'azione del Governo nel settore della repressione degli abusi edilizi;

Ritenuta la necessità, per i fini indicati, di attribuire ad un'unica struttura organizzativa compiti di coordinamento, indirizzo e verifica nel settore in questione, provvedendo all'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un apposito Ufficio dirigenziale generale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 gennaio 2001;

Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'incontro del 19 gennaio 2001;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «Direzione generale per il sostegno agli interventi conto l'abusivismo edilizio».

Art. 2.

Competenze

1. Alla Direzione generale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno delle trasformazioni edilizie abusive;

b) riceve i rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di acquisire i dati relativi agli adempimenti effettuati;

c) a richiesta, supporta gli enti locali nella predisposizione degli atti relativi ai provvedimenti di individuazione e demolizione degli immobili abusivi e collabora con le amministrazioni regionali in caso di inadempienze o ritardi anche promuovendo, d'intesa con gli organi competenti, la richiesta di intervento del Genio militare e curando il coordinamento dell'attività delle Commissioni di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati in ordine a iniziative, attività e manufatti abusivi con priorità nelle aree di primario interesse per l'incolumità e la sicurezza di persone e beni;

e) segnala agli enti competenti i ritardi nella adozione degli eventuali provvedimenti repressivi e nell'esercizio dei poteri sostitutivi;

f) promuove intese istituzionali, accordi di programma e conferenze dei servizi tra amministrazioni interessate per l'esame delle situazioni concernenti immobili abusivi realizzate sul demanio dello Stato ovvero che interferiscano con le infrastrutture di competenza dello Stato o di interesse nazionale (viarie, per il trasporto aereo, elettrico, idrico, ecc.);

g) promuove le azioni giudiziarie e la costituzione di parte civile da parte dello Stato ovvero fornisce supporto alle iniziative delle regioni e degli enti locali in materia di violazioni dei vincoli idrogeologici, sismici e di quelli a tutela delle infrastrutture statali, fatto salvo quanto previsto in materia di danno ambientale;

h) fornisce, a richiesta degli enti locali, supporto nella predisposizione degli atti relativi ai piani di recupero e di riabilitazione territoriale di aree edificate abusivamente;

i) svolge l'attività di ricerca e di proposizione legislativa in materia di repressione degli abusi edilizi e formula i pareri dell'amministrazione sulla legittimità costituzionale delle norme di emanazione regionale;

j) istruisce i ricorsi straordinari al Capo dello Stato in materia di abusivismo edilizio.

2. La Direzione generale, sulla scorta dei dati dalla stessa acquisiti, verifica che per le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli previsti da leggi statali, e non suscettibili di sanatoria l'autorità che esercita le competenze urbanistiche abbia provveduto a disporre la repressione delle violazioni stesse. Per i vincoli di carattere paesaggistico e culturale la Direzione generale procede coordinandosi con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e con gli organismi di gestione delle aree protette.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti nell'ambito delle competenze fissate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 3.

Risorse umane e finanziarie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinata l'organizzazione, il contingente di personale, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare alla Direzione generale, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.

2. Nelle more dell'istituzione del corrispondente nuovo centro di responsabilità nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, l'Ufficio come sopra istituito è autorizzato a disporre, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, delle risorse iscritte nella tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, secondo le assegnazioni disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modjficazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione. Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):

«Art. 7 *(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali).* — Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici.

In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo art. 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

Per le opere abusive di cui al presente articolo , il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera *b)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«56. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

— Per il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedasi note alle premesse.

01G0234

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 marzo 2001, n. **182.**

Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Visto il proprio decreto 17 gennaio 1997 con il quale è stata individuata la figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visti i propri decreti 17 gennaio 1997 con i quali sono state individuate le figure e relativi profili professionali dell'assistente sanitario e del terapista occupazionale;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stata individuata la figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale;

Ritenuto, per evitare duplicazioni di funzioni presenti nelle figure di assistente sanitario e di terapista occupazionale, già individuate, e nella nuova figura dell'educatore professionale, di procedere alla soppressione della figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e contestualmente di individuare la nuova figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Ritenuto di dover garantire il completamento degli studi agli studenti già iscritti ai corsi di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di equiparare, con riferimento al profilo ed agli ordinamenti didattici delle due figure, il titolo conseguito a quello di educatore professionale;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 30 settembre 1998;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 giugno 1999;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota, in data 5 luglio 1999, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1997.

Art. 2.

1. È individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica.

2. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica:

a) collabora alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;

b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;

c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un'attività lavorativa;

d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;

e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;

f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.

3. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

4. Il tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 3.

1. Diploma universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4.

1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all'articolo 1, sono soppressi, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi già iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è equipollente a quello di educatore professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 343

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 6 *(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università).* — 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle strutture saniarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire i policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le unità sanitarie locali interessate.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra l'università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al dereto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

3. A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso, altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale passanti accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità. di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:

«Art. 1 *(Sanità).* — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno a più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi. anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequiibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad ecce-

zione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anchessi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1º gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni. ai fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuale quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali; che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie. quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontanato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzboni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenrione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vi gente in materia, dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto supemore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuire alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo,

il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando. secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge: ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'art. 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione a di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, si veda in note alle premesse.

01G0233

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata, in 878ª seduta pubblica, per martedì 22 maggio 2001, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

01A5635

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 maggio 2001.

Interventi urgenti nel comune di San Vito Lo Capo interessato da dissesti idrogeologici e altre disposizioni di protezione civile per la Sicilia. (Ordinanza n. 3133).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legge 10 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 concernente la deliberazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di San Vito Lo Capo interessato da un grave e diffuso dissesto idrogeologico con distacco di massi di notevoli dimensione che ha provocato ingenti danni alle strutture abitative ed alle infrastrutture pubbliche;

Visto il verbale della Conferenza di servizi, indetta dalla regione siciliana in data 11 aprile 2001, nella quale è stata rappresenta la situazione di pericolo in corrispondenza dei versanti e di grave pericolo per l'area sottostante;

Considerato che tale situazione di grave pericolo alle persone ed ai loro beni necessita di interventi urgenti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota n. 178/UT in data 12 aprile 2001 con la quale l'amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ha rappresentato le esigenze urgenti;

Acquisita l'intesa della regione siciliana con nota del 2 maggio 2001;

Viste le note della regione siciliana protocollo n. 2459 in data 21 marzo 2000 e n. 1463 in data 14 febbraio 2001 con le quali viene richiesta la riassegnazione della somma di lire 1.364.757.220 per il completamento delle attività di cui all'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che assegna all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la gestione del sistema Poseidon per la sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale;

Considerato che è in atto una crisi sismica sull'Etna e che occorre assicurare la piena efficienza del sistema di sorveglianza;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli interventi per fronteggiare l'emergenza nel comune di San Vito Lo Capo sono assegnate le seguenti somme:

a) lire 7.700 milioni per gli interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei versanti in dissesto idrogeologico, al Dipartimento di protezione civile della regione siciliana;

b) lire 560 milioni per il ripristino della strada comunale e dell'acquedotto, al comune di San Vito Lo Capo;

c) lire 1.740 milioni per gli interventi a favore dei privati danneggiati da erogare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 commi 2, 3, 6, 7 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché per indennizzi per gli edifici da delocalizzare, assegnati al comune di San Vito Lo Capo;

2. Il Dipartimento regionale di protezione civile, curerà la realizzazione della presente ordinanza predisponendo entro 30 giorni dalla data di emanazione un piano che oltre agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, da realizzarsi in stretta scansione temporale, individua gli edifici, danneggiati e non, da delocalizzare, rientranti nell'area ritenuta a rischio elevato, anche a intervento eseguito. Tale individuazione può essere rideterminata in dipendenza dell'esito dei lavori eseguiti. Agli interventi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* provvede il comune di San Vito Lo Capo. Il piano viene sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacale di sgombero, il sindaco del comune di San Vito Lo Capo riconosce un contributo fino a lire 600.000 per la durata di mesi otto, con le modalità di cui alla direttiva 23 ottobre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 2000. L'onere è posto a carico della disponibilità di cui al comma 1, lettera *c)*.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 pari a lire 10 miliardi si provvede quanto a lire 5 miliardi con le disponibilità di cui all'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica (cap. 9353 - Fondo per la protezione civile) e per i rimanenti 5 miliardi a carico delle risorse finanziarie della regione siciliana.

Art. 3.

1. Per l'approvazione dei progetti, per l'affidamento e la realizzazione degli interventi, è autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994 n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995 n. 216 e 18 novembre 1998 n. 415, art. 4, comma 17, art. 6, comma 5, ed articoli 99, 10 comma 1-*quater* 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995 n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 art. 10 comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55 articoli 3, 4, 6, 8;

leggi regione Siciliana strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga e in particolare: articoli 5-*bis*, 6, 36, 39, legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche e integrazioni; art. 6 legge regionale n. 35/1978;

2. Per l'approvazione dei progetti è autorizzato il ricorso ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. È autorizzata l'occupazione d'urgenza e l'esproprio delle aree necessarie all'esecuzione delle opere con riconoscimento a termine di legge dell'indennità di esproprio.

3. Il dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 4.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività di cui all'ordinanza n. 2479/1996 è assegnata, al Presidente della regione siciliana già nominato commissario delegato, la somma di L. 1.364.757.220 che graverà sull'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

1. Nelle more dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, lettera *c)* e 6, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, che assegnano all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la gestione del sistema Poseidon per la sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale ed al fine di assicurare il servizio essendo in atto una crisi sismica sull'Etna, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire all'Istituto predetto la somma di lire 3 miliardi. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base n. 20.1.1.0 (Cap. 5882) del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su cui sono affluite le risorse di cui all'art. 3, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 228.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A5437

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2001.

Statuto dell'Agenzia di protezione civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare le disposizioni recate dal Capo IV del Titolo V istitutivo dell'Agenzia di protezione civile;

Visti in particolare gli articoli 80 ed 87, i quali, rispettivamente, prevedono che l'Agenzia di protezione civile è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'interno che esercita poteri di indirizzo sulle relative attività e che l'Agenzia medesima è dotata di statuto;

Vista la delibera del 3 maggio 2001, con la quale il comitato direttivo dell'Agenzia ha adottato una proposta di statuto composta di quattordici articoli;

Ravvisata la necessità che l'art. 14 della predetta proposta di statuto venga modificato nella maniera seguente:

«Art. 14 *(Funzionamento dell'Agenzia)*. — 1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli di competenza del comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo»; ciò al fine di corrispondere all'esigenza, di carattere permanente, che venga comunque assicurato il funzionamento dell'Agenzia nelle more del rinnovo del comitato direttivo.

Decreta:

La proposta di statuto dell'Agenzia di protezione civile è approvata con la modifica di cui in premessa.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: BIANCO

STATUTO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1.

Agenzia di protezione civile

1. L'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica ed è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

2. L'Agenzia esercita le funzioni, i compiti tecnico operativi e scientifici previsti dagli articoli 79, comma 2, e 81 del decreto istitutivo e svolge la propria attività in base a principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Per quanto non previsto dal decreto istitutivo, l'Agenzia è regolata dal codice civile.

3. L'attività degli organi dell'Agenzia viene svolta in conformità agli indirizzi del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 80 del decreto istitutivo.

Art. 2.

Organi

1. Ai sensi dell'art. 82 del decreto istitutivo sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Presso l'Agenzia operano, altresì, la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile, di cui all'art. 83 del decreto istitutivo.

2. Il direttore e i componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività o incarichi, anche occasionali, che possano entrare in conflitto con i compiti e gli interessi dell'Agenzia.

3. La revoca dei componenti del comitato direttivo è disposta dal Consiglio dei Ministri in conformità alle procedure di cui all'art. 82, comma 3, del decreto istitutivo.

4. Non può essere nominato membro del collegio dei revisori e se nominato decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero il coniuge, i parenti e gli affini dei membri del comitato direttivo entro il quarto grado, e coloro che sono legati all'Agenzia da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

5. I compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 3.

Attribuzioni del direttore

1. Il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia e la dirige. Il direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi.

2. Il direttore provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze anche in riferimento, sentito il comitato direttivo, a quanto stabilito dall'art. 81, comma 1, lettere *b)* e *c*/2) del decreto istitutivo. Adotta, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti necessari, sottoponendo a ratifica del comitato direttivo, nel più breve tempo possibile, quelli di competenza del comitato medesimo.

3. Il direttore informa tempestivamente il comitato direttivo sui provvedimenti adottati in merito alla preposizione dei dirigenti di livello generale alle strutture di vertice dell'Agenzia.

4. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del direttore sono esercitate da un componente del comitato direttivo, designato dal Ministro dell'interno.

Art. 4.

Attribuzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera:

a) i regolamenti e gli altri atti generali per il funzionamento dell'Agenzia, il bilancio e le relative variazioni, i rendiconti, nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, per la successiva trasmissione al Ministro dell'interno, ai fini dell'art. 80, comma 1, del decreto istitutivo;

b) i programmi articolati in attività di gestione e in progetti straordinari, con l'individuazione delle risorse umane, materiali e finanziarie da destinare alle diverse finalità;

c) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'art. 107, comma 1, lettere *a)* ed *f)* n. 1 e all'art. 93, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche con riguardo alle modalità organizzative e di funzionamento del comitato operativo di protezione civile;

d) le spese per il funzionamento dell'Agenzia superiori al limite che verrà indicato nel regolamento di contabilità;

e) i criteri e le modalità per il reclutamento del personale anche dirigenziale in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro;

f) la nomina dei dirigenti dell'Agenzia;

g) l'assunzione di esperti con i contratti a tempo determinato di cui all'art. 85, comma 3 del decreto istitutivo;

h) la designazione dei rappresentanti dell'Agenzia in seno al comitato operativo della protezione civile;

i) la partecipazione agli accordi con soggetti pubblici e privati nelle forme previste dalla legge;

j) la partecipazione a consorzi e fondazioni, l'acquisizione e la cessione di beni immobili, la fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nella materia di competenza a soggetti di diritto pubblico e privato;

k) ogni altra questione che il direttore ponga all'ordine del giorno.

2. Ogni componente del comitato può avanzare proposte sulle materie di cui al comma 1.

3. Il comitato direttivo delibera, altresì, le eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'interno.

4. Il comitato direttivo esprime parere in tutti i casi previsti dal presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di organizzazione, di contabilità e del personale.

Art. 5.

Funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario o su motivata richiesta di un suo componente, e comunque almeno quattro volte all'anno. Il comitato direttivo si riunisce entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa agli atti di cui all'art. 80, comma 1, del decreto istitutivo, sottoposti a controllo e sospesi per ragioni di legittimità o di merito.

2. Su specifici argomenti, il direttore ha facoltà di invitare, ai soli fini dell'acquisizione del parere, alle sedute del comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti nelle materie da trattare, anche esterni all'Agenzia.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza il comitato può essere immediatamente convocato, anche telefonicamente, per deliberare solo su questioni connesse all'urgenza.

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro.

5. Il comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del comitato sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di nomina.

7. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

8. Quando il comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

9. Delle sedute del comitato è redatto apposito verbale, a cura di un segretario che sarà previsto nel regolamento di organizzazione.

Art. 6.

Attribuzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile in quanto applicabili. Riferisce al direttore ed al comitato direttivo si eventuali gravi irregolarità riscontrate e collabora con il direttore e con il comitato direttivo secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità.

2. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono, inoltre, preservare la riservatezza dei fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

3. I membri del collegio possono assistere alle sedute del comitato direttivo senza diritto di voto e le loro osservazioni sono assunte a verbale.

4. Il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Agenzia ed i singoli componenti dell'organo possono eseguire ispezioni e controlli connessi al loro mandato.

Art. 7.

Funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. li componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 8.

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo i principi generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 9.

Autonomia finanziaria e contabilità dell'Agenzia

1. L'Agenzia, in attuazione dell'art. 79, comma 1, del decreto istitutivo provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del regolamento di contabilità.

2. Con il regolamento di contabilità vengono disciplinati:

il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

la gestione finanziaria con valutazioni economiche attraverso la contabilità analitica;

la gestione del patrimonio;

l'attività negoziale;

ogni altro aspetto contabile.

3. Il regolamento deve tenere conto delle particolari esigenze di rapidità nella ridistribuzione delle risorse e nell'erogazione della spesa connesse alle situazioni di emergenza e ricorrendo, ove occorra, alle norme del codice civile.

4. L'attività dell'Agenzia si uniforma alla legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, le forniture e i servizi.

Art. 10.

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. Con apposito regolamento viene definita, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del decreto istitutivo, l'organizzazione dell'Agenzia, che si articola in aree funzionali, alle quali vengono assegnate competenze omogenee ed organiche.

2. Il regolamento di organizzazione deve assicurare, in particolare:

a) la flessibilità delle strutture, in modo da garantire oltre al loro razionale funzionamento nell'esercizio dei compiti ordinari, la massima rapidità ed efficacia degli interventi nelle varie situazioni di emergenza;

b) la valorizzazione, con mantenimento della specificità, delle strutture operative e tecnico-scientifiche che confluiscono nell'Agenzia ai sensi dell'art. 79, comma 2, del decreto istitutivo;

c) il raccordo con le strutture di protezione civile delle regioni e degli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, in riferimento a quanto disposto dall'art. 81, comma 1, lettere *c*/1), *c*/3), *e)*, *i)* ed *m)* del decreto istitutivo.

Art. 11.

Personale e relazioni sindacali

1. Con apposito regolamento viene disciplinato, l'ordinamento del personale dell'Agenzia. In particolare, il regolamento del personale: stabilisce la dotazione organica complessiva, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di organizzazione; detta norme per l'assunzione del personale e per la formazione professionale, nonché per l'utilizzazione del personale di cui all'art. 85, comma 2, del decreto istitutivo; definisce le modalità per l'accesso alla dirigenza.

2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori secondo le modalità previste nella normativa vigente e nei contratti di lavoro.

Art. 12.

Posizione del direttore e dei componenti del comitato direttivo

1. Lo status del direttore e dei componenti del comitato direttivo, se dipendenti pubblici, resta regolato dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 13.

Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Funzionamento dell'Agenzia

1. Nel periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo, ai sensi dell'art. 82, comma 4, del decreto istitutivo, del comitato direttivo, il direttore adotta tutti gli atti strettamente necessari ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli di competenza del comitato direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva al rinnovo.

01A5467

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 aprile 2001.

Norme per l'attuazione della direttiva 99/41/CE del 7 giugno 1999 che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Vista la direttiva 89/398/CEE recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Vista la direttiva 99/41/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

ALLEGATO I

a) Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di specifici decreti ministeriali;

1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

2) Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

3) Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso;

4) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

5) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi;

b) Categorie di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali possono essere previste disposizioni specifiche:

6) Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

01A5395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

(ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane sul documento recante: «Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali».

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, dello stesso decreto, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Tenuto conto delle competenze delegate e trasferite dallo Stato alle regioni ed agli enti locali ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2000, n. 347, che prevede l'istituzione degli uffici scolastici regionali in ogni capoluogo di regione e ne individua le relative funzioni;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 380/Ris. del 12 marzo 2001, che si propone di garantire il coordinamento dell'organizzazione scolastica e l'uniformità dei livelli di servizio degli uffici scolastici regionali in tutto il territorio nazionale, in sinergia con le autonomie locali;

Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo 2001 si è tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

Vista la nota n. 2299 del 18 aprile 2001 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha proposto ulteriori modifiche al documento oggetto del presente accordo, che le regioni e gli enti locali hanno comunicato di condividere;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Sancisce l'accordo:

Tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane sul documento recante: «Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali» che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente: LOIERO

ALLEGATO

LINEE DI ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

PREMESSA.

Nel corso dell'attuale legislatura si è venuto configurando un quadro di norme primarie e regolamentari che ha ridefinito l'assetto del sistema formativo.

Il ridisegno distributivo delle competenze fra gli organi dell'amministrazione diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali fa parte di un unico disegno riformatore dal quale emerge un rinnovato sistema formativo nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:

gli istituti scolastici autonomi;

le regioni;

i comuni e le provincie;

le direzioni generali regionali del Ministero della pubblica istruzione.

Si configura un sistema complesso nel quale le istituzioni scolastiche acquisiscono una posizione di «centralità» e ciascuno degli attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclusive, agisce su aree che hanno significativi punti di contatto funzionale che richiedono l'individuazione di momenti di raccordo idonei a realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie.

L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli organi della pubblica amministrazione che, nel loro insieme, costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio formativo, richiede un'efficace interazione tra i diversi attori basata sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza.

Il documento, individua linee di indirizzo per l'articolazione della direzione generale regionale, secondo quanto disposto dai commi 2 e 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del novembre 2001.

Le linee si ispirano al principio della massima flessibilità che consente di adeguare agli specifici contesti un modello organizzatorio che deve presentare caratteristiche di omogeneità al fine di garantire l'uniformità dei livelli di servizio in ambito nazionale. Pertanto la concreta definizione delle articolazioni organizzative dell'ufficio scolastico regionale (dislocazione degli uffici, rapporto tra questi e il

numero delle scuole, etc.) dovrà comunque essere definita in coerenza con la situazione della singola regione secondo quanto disposto dal comma 2, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347.

Il documento è il risultato di un lavoro di analisi, approfondimento di orientamenti, esigenze e proposte svolto insieme ai direttori generali regionali.

Il documento si articola in:

1) criteri per l'organizzazione «a regime» delle direzioni generali regionali del Ministero della pubblica istruzione;

2) criteri per la definizione della fase transitoria relativa al passaggio delle competenze ai nuovi uffici.

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

L'istituzione scolastica autonoma è al centro del processo di rinnovamento dell'organizzazione amministrativa.

Con la riforma dell'amministrazione (nota 2) si pongono le condizioni per l'esercizio effettivo dell'autonomia scolastica, tassello fondamentale del mosaico costitutivo del nuovo modello di governo dell'istruzione, che vede le scuole come istituzioni forti, capaci di svolgere direttamente funzioni e compiti fin qui propri dell'amministrazione scolastica ed in grado di interloquire con le istituzioni locali ed il territorio, al fine di adeguare e arricchire l'offerta formativa.

Ciò implica una revisione che sostenga un diverso rapporto tra le strutture amministrative destinate all'organizzazione del servizio e le scuole destinate concretamente ad erogarlo attraverso un'attività prevalentemente professionale.

1. *Missione della direzione regionale e principi di riorganizzazione delle attività.*

La direzione regionale, fatte salve le competenze delegate e trasferite dallo Stato alle regioni e agli enti locali (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), persegue lo scopo primario di realizzare una pianificazione delle scelte educative e organizzative che si integri con la programmazione dell'offerta formativa della regione, di sostenere e facilitare il rapporto tra gli enti locali e le scuole per la programmazione e l'attuazione dell'offerta formativa locale, costituita anche dai POF delle singole istituzioni scolastiche e dai progetti di rete tra scuole e tra scuole e territorio. Attraverso la definizione di linee di indirizzo e sistemi di monitoraggio e controllo, la direzione regionale favorirà il coordinamento e l'integrazione con gli attori locali, con l'intento di evitare la frammentazione delle politiche territoriali.

In tale contesto, l'obiettivo prioritario per la direzione regionale è quello di ricercare e realizzare la migliore allocazione delle risorse umane e finanziarie provenienti dal Ministero della pubblica istruzione, per far si che le assegnazioni alle scuole trovino effettivo impiego nel perseguimento dei fini del sistema di istruzione, consentendo flessibilità e diversificazione nelle modalità organizzative, ma garantendo unitarietà rispetto al conseguimento degli standard di istruzione fissati a livello nazionale (nota 3).

In questa prospettiva la riorganizzazione dell'amministrazione periferica deve tendere a modificare il baricentro della distribuzione delle risorse tra la gestione amministrativa, in diminuzione, ed i servizi alle scuole ed alle istituzioni locali (nota 4), in crescita.

Ogni direzione regionale, a norma dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, si organizza per funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche (nota 5), avendo in debito conto le specificità del contesto locale.

L'articolazione territoriale della direzione regionale non è pertanto una dimensione organizzativa a sé stante rispetto alla struttura della direzione, ma una diretta articolazione dei suoi uffici in un sistema che renda visibile e tangibile la scelta di snellezza, flessibilità e prossimità all'utenza, attraverso la configurazione delle sue attività, dei servizi erogati, dei ruoli lavorativi, delle competenze professionali, delle modalità di rapportarsi alle esigenze ed ai bisogni delle diverse tipologie di utenza.

Nella ricomposizione delle attività e degli organici nei nuovi uffici, particolare cura dovrà essere data nel favorire la integrazione di tutte le professionalità utili per il perseguimento di un medesimo obiettivo, ancorché facenti riferimento a gruppi con una forte identità professionale (dirigenti e personale amministrativo, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, personale docente).

In ciascuna direzione generale regionale è prevista la costituzione di due organi collegiali:

I) organo collegiale previsto dall'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, il cui regolamento di organizzazione è adottato sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata, secondo quanto previsto dallo stesso comma 4, dell'art. 6;

II) consiglio regionale dell'istruzione, previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, art. 4, organo collegiale elettivo per il cui funzionamento il direttore regionale costituisce un apposita segreteria.

Per il perseguimento della propria missione, il direttore generale regionale si avvale del supporto dell'istituto regionale di ricerca educativa per lo svolgimento delle attività afferenti alle aree funzionali «Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative», «Supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome», «Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola».

2. *Principali funzioni di competenza della direzione generale regionale.*

La direzione generale regionale organizza le proprie attività in relazione alle seguenti aree funzionali:

I) area pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative;

II) area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome;

III) area organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola;

IV) area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie;

V) area gestione delle risorse e servizi di supporto della direzione regionale.

Per ciascuna area funzionale si riportano, di seguito, le principali tematiche ad esse ascrivibili.

A - AREA PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE FORMATIVE.

1. Nuovi ordinamenti, programmi e curricoli scolastici, autonomia scolastica e valutazione degli apprendimenti, esami di stato.

2. Politiche formative integrate e in raccordo con la regione, gli enti locali ed il mondo del lavoro:

ricognizione delle esigenze formative, sviluppo delle politiche formative integrate;

istruzione e formazione superiore non universitaria, educazione e istruzione permanente degli adulti;

dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, edilizia scolastica.

3. Monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale.

4. pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per la erogazione del servizio scolastico.

5. Parità scolastica e vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia.

B - AREA SUPPORTO E SVILUPPO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

1. Sviluppo di centri per la erogazione di servizi di consulenza agli istituti per l'autonomia:

servizi a supporto della didattica;

sistemi di condivisione delle conoscenze ed esperienze tecnologie didattiche;

supporto alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

supporto alla partecipazione ad iniziative europee;

sistemi per lo sviluppo della pianificazione, controllo e valutazione;

consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche.

2. diritto allo studio, politiche giovanili, associazionismo e servizi agli studenti:

diritto allo studio, integrazione degli studenti in situazione di handicap, accoglienza e integrazione degli studenti immigrati, servizi formativi in contesti non scolastici;

diritto allo studio, politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti;

servizi a sostegno delle attività promosse dalle associazioni degli studenti e dei genitori.

3. promozione ed assistenza progetti nazionali, europei ed internazionali:

diffusione tra le scuole dei bandi di concorso;

elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti.

C - AREA ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA.

1. Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici.

2. Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola: reclutamento, selezione delle risorse umane, organizzazione, dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane.

3. Relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola.

4. Formazione e aggiornamento del personale della scuola.

D - AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

1. Gestione ed amministrazione delle risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche.

2. Programmazione e controllo delle risorse finanziarie.

3. Controllo e verifiche sulla gestione di bilancio delle istituzioni scolastiche.

4. Gestione economica e finanziaria dell'amministrazione regionale.

E - AREA GESTIONE DELLE RISORSE E SERVIZI DELLA DIREZIONE REGIONALE.

1. Organizzazione e gestione delle risorse umane della direzione regionale:

gestione delle risorse umane dell'amministrazione;

formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione;

relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione;

supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti.

2. Gestione dei servizi economali, logistici ed infrastrutturali della direzione regionale.

3. Comunicazione, organizzazione eventi.

4. Monitoraggio dei servizi della direzione e valutazione della soddisfazione dell'utenza.

5. Assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione.

6. Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse tecnologiche, supporto all'utilizzo delle stesse.

3. *Articolazione in unità organizzative della direzione regionale.*

Le unità organizzative sono costituite da strutture stabili deputate a garantire il perseguimento di obiettivi connessi alle missioni principali della direzione regionale.

La direzione regionale si articola per funzioni in uffici della direzione generale regionale e relative unità operative.

Queste ultime si possono ulteriormente articolare sul territorio in:

I) centri servizi amministrativi (C.S.A.);

II) centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome (C.I.S.).

È opportuno che il numero di unità organizzative sia contenuto al minimo indispensabile al fine di:

limitare il frazionamento delle competenze tra diversi uffici;

facilitare i compiti di coordinamento del direttore regionale;

favorire l'integrazione interfunzionale tra le diverse unità.

Il direttore generale affida le funzioni vicarie ad un dirigente responsabile di una unità organizzativa di seguito denominata ufficio.

3.1 *Uffici della direzione generale regionale.*

La direzione regionale assume la seguente denominazione: ufficio scolastico regionale per «denominazione della regione» - direzione generale.

Essa si articola in uffici, i quali rappresentano strutture organizzative complesse, responsabili del perseguimento di un sistema di obiettivi integrato e coerente con una delle missioni principali assegnate alla direzione regionale.

Gli uffici esercitano competenze funzionali in riferimento all'intero territorio regionale, e sono alle dirette dipendenze del direttore regionale.

Dal direttore generale regionale possono dipendere, se necessario, anche quelle unità di supporto che richiedono un'alta competenza professionale e, nel contempo, siano strategiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'intera organizzazione regionale (per es. sistemi informativi, legale).

3.2 *Unità operative.*

Ogni ufficio della direzione regionale si articola in unità operative, le quali sono strutture organizzative non complesse che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di un ufficio attraverso il presidio unitario di un processo di lavoro e/o la erogazione di un servizio.

Una unità operativa può essere destinata a gestire integralmente un processo di lavoro di natura amministrativa afferente all'intero territorio regionale (per es. reclutamento, gestione dirigenti scolastici, contabilità, economato, etc.), oppure può essere destinata a fornire competenze specialistiche o di supporto per il funzionamento interno dell'organizzazione regionale (per es. comunicazione, formazione).

3.3 *Centri servizi amministrativi (C.S.A.).*

I centri servizi amministrativi realizzano la presenza dell'amministrazione sul territorio e facilitano l'accesso ai procedimenti amministrativi in relazione alle competenze proprie dell'amministrazione, residuate allo Stato (decreto legislativo n. 300/1999, art. 75).

Essi provvedono all'assolvimento di funzioni amministrative di gestione dei ruoli provinciali, di reclutamento o di altre attività loro delegate.

In relazione a tali funzioni svolgono attività di accoglienza, informazione, acquisizione pratiche amministrative, rilascio atti amministrativi, assistenza e consulenza giuridica.

Nei confronti del personale della scuola, degli utenti e degli enti, agenzie e realtà professionali, educative e formative esistenti sul territorio, i centri realizzano compiutamente e sviluppano ulteriormente la missione attribuita agli uffici relazioni con il pubblico fornendo informazioni, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

In relazione alla loro missione di servizio, indirizzata prevalentemente nei confronti delle istituzioni scolastiche e del loro personale, un criterio di territorialità adottabile sarà funzione del numero di istituti utenti.

È opportuno che il principio di decentramento del servizio si contemperi con la necessità di non appesantire, con una eccessiva proliferazione di tali centri, i costi dell'amministrazione. Per questo motivo sarà bene prevedere sul territorio regionale un numero di centri servizi amministrativi che non superi il rapporto di 1 a 100 istituti in ambito regionale.

Laddove il numero di C.S.A. che risulta da tale rapporto sia inferiore al numero di province della regione, sarà opportuno garantire un numero di C.S.A. pari al numero delle province stesse.

I C.S.A. assumono la seguente denominazione: Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per «denominazione della regione» - direzione generale - centro servizi amministrativi per «denominazione dell'area geografica».

I centri servizi amministrativi dipendono dall'ufficio della direzione regionale con competenza specifica in tema di organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola.

La responsabilità del C.S.A. è affidata a un funzionario di area C. Ove ragioni di particolare complessità del servizio lo rendano opportuno, può essere costituito un posto di funzione dirigenziale raggruppando almeno tre C.S.A.: tale posto dirigente si rapporta funzionalmente all'ufficio competente per l'area «organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola».

3.4 *Centri servizi per le istituzioni scolastiche (C.I.S.).*

I centri servizi per le istituzioni scolastiche autonome rappresentano la modalità per promuovere e assistere lo sviluppo delle scuole, garantendo la disponibilità di competenze professionali-chiave nella gestione dei processi didattici, organizzativi. Essi sono al servizio delle scuole autonome e si inseriscono armonicamente nelle linee di sviluppo dell'offerta formativa integrata; in tale direzione i centri servizi hanno la funzione di promuovere lo sviluppo di un sistema di offerta di servizi alle scuole stesse, valorizzando appieno anche i preesistenti centri risorse nati per iniziativa di singoli istituti, di reti di scuole o di enti locali.

I C.I.S. operano su richiesta degli istituti o stimolandone la domanda con opportune azioni, e assicurano servizi professionali (nota 6) di qualità per l'assistenza, consulenza, supporto alla corretta implementazione ed allo sviluppo dei processi di istituto nonché alla promozione di reti di scuole e consorzi di servizi.

In relazione alla loro missione di servizio, è fondamentale che nell'istituzione del C.I.S. si tenga in considerazione il bacino d'utenza di riferimento, tenendo conto dei vincoli derivanti dalle disponibilità di risorse umane, finanziarie e strutturali.

A tal fine potranno essere stipulate opportune intese con gli enti locali interessati.

Laddove le caratteristiche del territorio e/o le opzioni sul portafoglio servizi lo consiglino, è possibile ipotizzare un'articolazione territoriale del C.I.S., con sedi periferiche.

È opportuno che sia garantito un numero di C.I.S. almeno pari al numero delle province.

I C.I.S. assorbono le funzioni dei nuclei di supporto all'autonomia.

Il personale dei centri proviene dal ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici della scuola, mediante utilizzazioni a tempo determinato, ai sensi della legge n. 448/1998, o dalle segreterie delle istituzioni scolastiche. Il personale dei C.I.S. viene selezionato con riferimento agli specifici profili professionali richiesti dalla tipologia dei servizi da erogare. Mediante intese potrà essere utilizzato personale messo a disposizione dagli enti locali a proprio carico.

I C.I.S. assumono la seguente denominazione: Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per «denominazione della regione» - direzione generale - Centro servizi istituzioni scolastiche per «denominazione dell'area geografica».

I centri dipendono dall'ufficio della direzione regionale con competenza specifica in tema di sviluppo e supporto delle istituzioni scolastiche (nota 7) autonome. La responsabilità di un C.I.S. è affidata ad un dirigente con funzioni tecniche o ad un dirigente scolastico.

4. ULTERIORI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA DIREZIONE REGIONALE.

La direzione regionale può inoltre organizzarsi avvalendosi di modalità di funzionamento quali «Progetti» ed «Incarichi».

4.1 *Progetti.*

Per Progetto si intende una struttura organizzativa temporanea di risorse, deputata a garantire il perseguimento di un obiettivo assegnato, in un arco temporale definito (per es. su tematiche quali: gestione a stralcio dell'arretrato, gestione del piano di formazione del personale amministrativo delle scuole per favorire il trasferimento delle competenze, organizzazione della riforma dei cicli scolastici).

Il responsabile di progetto si avvale della collaborazione di addetti assegnati temporaneamente, e/o coordina funzionalmente, in riferimento all'obiettivo assegnato, le attività delle altre unità organizzative direttamente coinvolte nel perseguimento ditale obiettivo.

Gli addetti assegnati al progetto sono reperiti all'interno della pianta organica della direzione generale.

L'assegnazione della responsabilità di progetto avviene sulla base di una specifica disposizione organizzativa emessa dal direttore regionale il quale precisa anche il termine del mandato in relazione alla scadenza definita per il conseguimento degli obiettivi previsti.

Il responsabile di progetto può essere collocato in diretta dipendenza dal direttore regionale.

La responsabilità di un progetto può essere affidata ad un dirigente amministrativo, dirigente tecnico, dirigente scolastico, o ad un funzionario.

4.2 *Incarichi.*

Per particolari esigenze di servizio, il direttore regionale attribuisce, sulla base di una specifica disposizione organizzativa, a qualsiasi dirigente o funzionario, anche se responsabile di una unità organizzativa, l'incarico di presidiare funzionalmente una particolare attività che non necessita della predisposizione di una specifica struttura organizzativa dedicata, né giustifica una struttura di progetto.

Gli incarichi possono riguardare ad esempio:

1) rappresentante presso organismi collegiali territoriali istituiti al fine di coordinare le politiche formative sul territorio;

2) rappresentante nella gestione dei rapporti istituzionali nei confronti di una specifica autonomia locale, in riferimento alla esigenza di garantire integrazione e coordinamento nei processi di definizione della programmazione dell'offerta formativa;

3) referente su alcune tematiche che necessitano di raccordo con i dipartimenti e servizi del Ministero della pubblica istruzione, con riguardo alla esigenza di collegare le iniziative ministeriali con le competenze e le attività svolte all'interno della direzione regionale.

4.3 *Dirigenti con funzioni tecniche.*

Nella riconversione strutturale della presenza e della funzione dell'amministrazione sul territorio un ruolo strategico va attribuito alla dirigenza tecnica la cui specifica professionalità, opportunamente valorizzata, deve avere adeguato spazio nel processo di sviluppo del sistema scolastico. Le presenti linee danno già indicazioni circa le diverse modalità di impiego. In questo contesto la funzione del dirigente tecnico troverà una propria più precisa specializzazione e collocazione in rapporto all'evoluzione del sistema scolastico.

4.4 *Personale amministrativo.*

La missione dell'ufficio scolastico regionale, gli obiettivi attraverso cui questa si andrà realizzando, la gestione della fase di passaggio al nuovo ordinamento ed il suo consolidamento a regime, hanno come principale risorsa e primario strumento operativo il personale già presente negli attuali uffici le cui professionalità e potenzialità avranno largo spazio di impiego e di sviluppo nella nuova organizzazione regionale, sia a livello di struttura direzionale, sia nelle diverse articolazioni territoriali, sia, infine, nei più flessibili moduli che la riorganizzazione funzionale prevede.

In questa prospettiva sono state elaborate, e concordate con le organizzazioni sindacali, aree e figure professionali coerenti con le funzioni ed il ruolo dell'amministrazione nel processo di riforma nel cui ambito vi sarà ampia opportunità di valorizzare e sviluppare attitudini e competenze.

4.5 *Relazioni sindacali.*

La riforma del sistema scolastico nel suo complesso e, in particolare, della struttura organizzativa, propone obiettivi a largo raggio sul cui conseguimento la risorsa umana rappresenta il fattore decisivo ed insostituibile. È quindi fondamentale il coinvolgimento del personale delle rappresentanze istituzionali che si esprimono nel sistema di relazioni sindacali che va pertanto inserito organicamente nei più ampi e complessi sistemi dell'organizzazione centrale e territoriale. Su questo obiettivo vanno indirizzati i vari strumenti di partecipazione introdotti dai recenti contratti collettivi per le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione.

Si attiveranno le procedure di contrattazione, concertazione, consultazione, informazione, sia a livello centrale che territoriale, come previsto dagli strumenti contrattuali di comparto ed integrativi (rispettivamente scuola e ministeri) ogni qualvolta la riorganizzazione delle strutture verrà ad investire materie oggetto di relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni e integrazioni.

5. UTILIZZO DELL'ORGANICO DIRIGENZIALE AMMINISTRATIVO E TECNICO.

L'allocazione dell'organico dirigenziale regionale, definito in allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2001, viene effettuata sulle posizioni organizzative previste nel presente documento seguendo orientativamente alcune priorità:

I) uffici della direzione generale regionale che afferiscono alle cinque aree funzionali di cui al paragrafo 1.2 (Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative, supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola, amministrazione e gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse e servizi della direzione regionale);

II) responsabilità di gruppi di centri servizi amministrativi, come previsto al precedente paragrafo 3.3, ultimo comma;

III) eventuali altri uffici della direzione generale regionale, in aggiunta a quelli previsti al punto I, che derivino dalla enucleazione di attività ritenute particolarmente rilevanti dalle aree funzionali;

IV) posizioni dirigenziali con funzioni di consulenza e ricerca, nel limite di una posizione per organici regionali fino a 10 unità, e due posizioni per organici superiori. Tali posizioni possono essere utilizzate anche per l'attribuzione di incarichi di responsabilità relative a progetti.

Affinché la direzione regionale, in relazione allo svolgimento della propria missione, possa avvalersi pienamente della specifica professionalità espressa dai dirigenti tecnici, ed integrarla con le altre professionalità presenti negli uffici della stessa direzione, il direttore regionale assegna a ciascun ispettore, non responsabile di un C.I.S., un incarico da svolgere nell'ambito di uno specifico ufficio della direzione.

Al fine di garantire la specificità professionale dei dirigenti tecnici essi nominano un coordinatore il quale riferisce direttamente al direttore regionale.

Inoltre, come riportato nel paragrafo 4.1, i dirigenti tecnici possono essere nominati responsabili di progetto.

FASE TRANSITORIA

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA FASE TRANSITORIA RELATIVA ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA

Dalla data di insediamento del direttore generale regionale, il personale dei Provveditorati agli studi e della Sovraintendenza scolastica è collocato organicamente nella direzione generale.

Con i provvedimenti di definizione dell'articolazione della direzione regionale vengono istituiti gli uffici di direzione generale come individuati nella prima parte del presente documento. L'operatività dei predetti uffici si realizza gradualmente, a partire dall'ufficio per la gestione risorse finanziarie. Il direttore generale regionale provvede ai necessari trasferimenti di personale dirigenziale.

Il direttore generale affida le funzioni vicarie ad un dirigente responsabile di uno dei predetti uffici.

Il provvedimento di articolazione della direzione generale fissa la data del definitivo passaggio di competenze ai nuovi uffici e di assegnazione del relativo personale alle nuove funzioni con la contestuale soppressione dei provveditorati agli studi. Sino a tale data, da stabilire non oltre il 31 dicembre 2001, i provveditorati agli studi sono chiamati a garantire l'ordinaria amministrazione con particolare riferimento al regolare avvio dell'anno scolastico 2001-2002. Nel contempo devono provvedere al trasferimento delle competenze amministrative alle scuole.

Nella fase transitoria i sottoelencati compiti dei provveditorati agli atudi vengono progressivamente trasferiti ai competenti uffici della direzione generale, con conseguente attribuzione a questi del coordinamento gerarchico e funzionale delle specifiche unità presenti presso i provveditorati: gestione risorse finanziarie, rapporti interistituzionali, rapporti con le organizzazioni sindacali, gestione e sviluppo dirigenti scolastici, formazione, comunicazione, legale e contenzioso, sistemi informativi, attività connesse all'offerta formativa integrata, progetti legati alla didattica ed all'offerta formativa, politiche per gli studenti, ivi incluse le attività per l'educazione motoria, ed in ogni caso tutte le attività afferenti ai nuclei di supporto all'autonomia ed agli uffici studi.

Per l'anno scolastico 2001-2002, il direttore regionale stabilirà le opportune intese con la regione e gli enti locali al fine di istituire centri servizi per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome nei limiti della disponibilità di risorse e di profili professionali appropriati alla tipologia di servizi erogabili dal C.I.S. I C.I.S sono progressivamente estesi a tutto il territorio regionale con articolazione provinciale e, ove ritenuto opportuno, sub-provinciale.

Per evidenti ragioni di trasparenza e di visibilità, la direzione regionale procede in tempi rapidi alla comunicazione dei processi di cambiamento in atto nei confronti di tutto il personale dell'amministrazione e della scuola nonché degli specifici contesti territoriali in cui operano le nuove strutture regionali. I contenuti comunicativi saranno veicolati attraverso strumenti interni (es. pagine WEB riservate agli addetti dell'amministrazione sulla rete privata Intranet) ed esterni (es. pagine WEB presenti sulla rete pubblica Internet all'interno del dominio del Ministero www.istruzione.it). Le modalità, gli strumenti ed i tempi con cui procedere a tali comunicazioni devono essere oggetto di una pianificazione e progettazione omogenea da parte di tutte le direzioni generali.

Note:

1. Comma 7, art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000: «Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 5, determina l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono soppressi i provveditorati agli studi e il relativo personale è assegnato alle nuove funzioni».

2. Comma 1, art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000: «In ciascun capoluogo di regione è istituito l'ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli uffici scolastici regionali di cui all'art. 613 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite alle regioni e agli enti locali».

3. Comma 3, art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000: «L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati, promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti, formula al servizio per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio

regionale dell'istruzione a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata, all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'ufficio regionale si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'istituto regionale di ricerca educativa».

4. Comma 3, art. 75, del decreto legislativo n. 300/2000: «Gli uffici scolastici regionali esercitano tra le funzioni residuate allo stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche».

5. Comma 3, art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000: «Il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali uffici, a norma dell'art. 6, comma 2, si organizzano, sentite le regioni, per funzioni e sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche».

6. Il portafoglio servizi di un C.I.S. è da ricercare all'interno delle seguenti tematiche:

servizi a supporto della didattica (progettazione del POF, nuovi ordinamenti, programmi scolastici, innovazione formativa, ricerca e sviluppo, formazione docenti, sviluppo reti di scuole);

sistemi di condivisione delle conoscenze e esperienze e tecnologie didattiche (gestione della documentazione, innovazione tecnologica);

supporto alla pianificazione, controllo e valutazione (pianificazione delle risorse in ingresso, controllo dell'impiego delle risorse, supporto alla costruzione e gestione delle relazioni tra l'istituto e «l'ambiente», supporto alla autovalutazione d'istituto, sviluppo delle persone).

01A5118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla «Venerabile confraternita della carità», in Velletri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla «Venerabile confraternita della carità», con sede in Velletri (Roma).

01A5240

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Mons. Giacomo Pinelli», in Napoli

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 26 aprile 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Mons. Giacomo Pinelli», con sede in Napoli.

01A5408

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato di rettifica relativo alla classificazione della specialità medicinale per uso umano «Preterax». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 142/2001).

Nella parte del comunicato «Classificazione della specialità medicinale per uso umano: Preterax» - decreto A.I.C./U.A.C. n. 142/2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001, la frase «Il prezzo così fissato resta valido per un anno a decorrere dalla validità del presente decreto» non deve considerarsi valida.

01A5239

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zopiclone Synthon».

Estratto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 1223/28/04/2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Synthon BV, con sede in Microweg 22 Nijmegen - Olanda.

Specialità medicinale ZOPICLONE SYNTHON:

confezione - 7,5 mg - 10 compresse rivestite divisibili in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 034654018;

confezione - 7,5 mg - 30 compresse rivestite divisibili in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 034654020;

confezione - 7,5 mg - 60 compresse rivestite divisibili in blister da 10 compresse - A.I.C. n. 034654032;

confezione - 7,5 mg - 14 compresse rivestite divisibili in blister da 14 compresse - A.I.C. n. 034654044;

confezione - 7,5 mg - 28 compresse rivestite divisibili in blister da 14 compresse - A.I.C. n. 034654057;

confezione - 7,5 mg - 56 compresse rivestite divisibili in blister da 14 compresse - A.I.C. n. 034654069;

confezione - 7,5 mg - 50 compresse rivestite divisibili in EAV blister - A.I.C. n. 034654071.

È ora trasferita alla società: Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56 - Torre 6, Milano, con codice fiscale 02578030153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5235

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della Federazione italiana vela (FIV)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 6 dicembre 2000 è stato approvato lo Statuto della Federazione italiana vela (FIV).

01A5236

Approvazione dello statuto della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 22 dicembre 2000 è stato approvato lo Statuto della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC).

01A5237

Approvazione dello statuto della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPS-FIPSAS)

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 16 gennaio 2001 è stato approvato lo Statuto della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPS-FIPSAS).

01A5238

REGIONE TOSCANA

Concessione dell'autorizzazione sanitaria all'utilizzo delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» per la preparazione di bevande analcoliche.

Con decreto dirigenziale n. 1896 del 12 aprile 2001 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina n. 93 - 55100 Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina 29/31 51027 Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479;

è stata concessa:

1) l'autorizzazione sanitaria all'utilizzo delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 719/58;

2) l'autorizzazione di cui al punto 1) assumerà validità dal giorno di ricevimento presso gli uffici della Giunta Regionale - Dipartimento del Diritto alla salute - Area «Sistema regionale di prevenzrone collettiva» - U O C «Igiene pubblica», del nulla osta rilasciato dall'U.F. Igiene degli alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia - zona Pistoiese, relativo al completamento delle opere prescritte nel parere rilasciato in data 26 marzo 2001 prot. n. 775;

3) detta autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute;

4) ogni modifica agli elementi essenziali sui quali é fondato il detto decreto dovrà essere nuovamente autorizzata dalla regione Toscana e per essa dal Dipartimento competente in materia.

01A5407

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2001, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2000 e 2001 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2000	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2
	Luglio	112,3	2,7	4,4
	Agosto	112,3	2,7	4,3
	Settembre	112,5	2,6	4,4
	Ottobre	112,8	2,6	4,4
	Novembre	113,3	2,7	4,8
	Dicembre	113,4	2,7	4,9
	Media	*112,1*		
2001	Gennaio	113,9	3,1	5,3
	Febbraio	114,3	3,0	5,4
	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3

01A5573

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 21 dicembre 2000, n. 148/2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante: «Costituzione di un tavolo interministeriale di consultazione e di coordinamento sui servizi di logistica e l'internazionalizzazione del sistema delle imprese.». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2001).

Alla pag. 49, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, ottavo paragrafo, primo rigo della delibera citata in epigrafe: «Tenuto conto dell'insufficient e livello di *intemazionalizzazione*...», leggasi: «Tenuto conto dell'insufficiente livello di *internazionalizzazione*...».

01A5473

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651115/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.